

**CONFERIMENTO DI CAPACITA' DI TRASPORTO DI GAS NATURALE DI
NUOVA REALIZZAZIONE PRESSO I PUNTI DELLA RETE NAZIONALE DI
GASDOTTI INTERCONNESSI CON L'ESTERO E CON I TERMINALI DI
RIGASSIFICAZIONE DI GNL**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 e all'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481

15 giugno 2004

Indice

1. FINALITÀ	4
2. INTEGRAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA DELIBERAZIONE N. 137/02 PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	5
3. RITARDI DA PARTE DI SNAM RETE GAS NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI TRASPORTO	9

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) illustra criteri e proposte per fissare disposizioni in materia di conferimento di capacità di trasporto di nuova realizzazione, nei punti di entrata interconnessi con metanodotti di importazione e con terminali di rigassificazione.

Le proposte vengono presentate al fine dell'emanazione di provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n.481 nell'ambito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 146/00. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità ai soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

Nel documento sono in particolare posti in evidenza alcuni argomenti riguardanti il conferimento di capacità di trasporto di gas naturale di nuova realizzazione, che integrano l'attuale Codice di rete di Snam Rete Gas, approvato con delibera n.75/03, sui quali l'Autorità sollecita contributi. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e proposte entro e non oltre il 28 giugno 2004.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Area gas

Autorità per l'energia elettrica e il gas

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02-65.565.284 fax. 02-65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it

<http://www.autorita.energia.it>

1. FINALITÀ

1.1 Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati allo scopo di definire un provvedimento atto ad integrare le disposizioni del codice di rete predisposto dall'impresa maggiore di trasporto Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), nonché le disposizioni della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02), per quanto riguarda l'accesso alla capacità di trasporto di gas naturale di nuova realizzazione presso i punti di entrata interconnessi con i metanodotti di importazione e con i terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto (di seguito: terminali di rigassificazione).

Una modifica in tal senso dell'attuale sistema di conferimento è fortemente richiesta dagli operatori che intendono realizzare infrastrutture per l'approvvigionamento del gas naturale, in termini sia di metanodotti che di terminali di rigassificazione, in considerazione:

- della necessità, manifestata dai soggetti che promuovono tali progetti, di avere la certezza che le opere per l'approvvigionamento finanziate siano rese fruibili e completate da adeguate opere di trasporto realizzate da Snam Rete Gas nel sistema nazionale;
- dell'esigenza, per gli stessi soggetti, che la capacità di trasporto relativamente alle opere di trasporto del sistema nazionale di cui al precedente alinea, sia conferita con un certo margine di anticipo, in quanto lo stesso contratto di trasporto diventa un elemento necessario ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione del progetto;
- dell'esigenza, da parte dell'impresa di trasporto, di un periodo di tempo superiore a due anni per la realizzazione delle opere di trasporto, in quanto si tratta di opere che richiedono grande impegno e ingenti investimenti per l'impresa.

1.2 La realizzazione di nuova capacità di trasporto, nei punti di entrata interconnessi con l'estero e con i terminali di rigassificazione, funzionale alle opere di approvvigionamento dall'estero risulta dunque necessaria a garantire la sicurezza stessa degli approvvigionamenti nei prossimi anni, nonché a favorire lo sviluppo della concorrenza. Sono attualmente allo studio numerosi progetti per la realizzazione di opere di trasporto funzionali all'incremento della capacità di entrata, presso i punti di Tarvisio e Mazara del Vallo, e funzionali alla realizzazione di capacità presso nuovi punti di entrata sia da gasdotti, sia da terminali di rigassificazione, quali i terminali di rigassificazione di Rovigo e di Brindisi.

1.3 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorità ha avviato, con la delibera 3 agosto 2000, n. 146/00, un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di accesso e utilizzo delle attività di trasporto e dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di rete.

A seguito di tale procedimento, l'Autorità ha emanato anche la deliberazione n. 137/02, recante garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete.

Su tali norme si basa il codice di rete predisposto dalla Snam Rete Gas, e approvato dall'Autorità con delibera 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: Codice di rete). In particolare, in materia di conferimento di capacità di trasporto, il Codice di rete applica una disciplina basata sui criteri e sulle disposizioni previste dall'articolo 9 della deliberazione n. 137/02.

E' opportuno precisare che le integrazioni e le modifiche al Codice di rete che implicano la modifica o la definizione di nuovi criteri rispetto a quelli fissati con la deliberazione n. 137/02, presuppongono un provvedimento da parte dell'Autorità e quindi una consultazione dei soggetti interessati, da avviare da parte dell'Autorità, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.

2. INTEGRAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA DELIBERAZIONE N. 137/02 PER IL CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO

2.1 Snam Rete Gas, in qualità di impresa maggiore di trasporto, in data 10 giugno 2004, ha presentato una proposta di integrazione dei criteri della deliberazione n. 137/02, riguardante le opere di trasporto di nuova realizzazione.

Di tale contributo si è tenuto conto nella redazione del presente documento per la consultazione.

Si ritiene necessario prevedere un'ulteriore tipologia di capacità di trasporto: la capacità di trasporto di nuova realizzazione. Per tale nuova capacità è previsto un processo distinto di conferimento da concludere con un anticipo fino a 5 (cinque) anni rispetto alla data di effettiva disponibilità della capacità per il servizio di trasporto, in considerazione dei tempi necessari per la realizzazione delle infrastrutture.

<p><i>Punto di discussione n. 1. Ritenete adeguati i 5 anni di anticipo rispetto alla data di effettiva disponibilità della capacità, anche in caso di realizzazione di grandi opere di trasporto?</i></p>
--

Per introdurre questo nuovo processo di conferimento è innanzitutto necessario rivedere l'attuale criterio di definizione dei punti di entrata e di pubblicazione delle capacità. La modifica di seguito descritta permette inoltre di risolvere criticità segnalata dagli utenti del sistema in merito alla necessità di una maggiore certezza in termini di stabilità dell'individuazione dei punti di entrata e delle relative capacità.

Si ritiene opportuno che la definizione di ciascun punto di entrata venga effettuata da parte dell'Autorità *una tantum*, su proposta di Snam Rete Gas.

Di conseguenza, limitatamente ai punti di entrata interconnessi con metanodotti di importazione e terminali di rigassificazione, non risulta più necessaria la presentazione annuale della proposta di definizione da parte di Snam Rete Gas prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01.

Nella proposta presentata da Snam Rete Gas sono distinti tre tipi di capacità di trasporto:

- a) *capacità esistente*;
- b) *capacità in corso di realizzazione*;
- c) *capacità di nuova realizzazione*.

a) Per *capacità esistente*, si intende la capacità già realizzata, di tipo continuo ed interrompibile.

Una volta approvata da parte dell'Autorità la definizione dei punti di entrata, Snam Rete Gas pubblica i relativi valori di capacità di tipo continuo. La pubblicazione è relativa a un periodo di almeno 10 (dieci) anni. Ogni anno, entro 1 (un) mese dalla data di avvio del processo di conferimento, Snam Rete Gas provvede a pubblicare il valore di capacità in corrispondenza dell'ultimo anno della decade, mentre i valori di capacità per gli altri anni rimangono stabili.

La capacità esistente di tipo continuo viene conferita nei processi di conferimento, pluriennali ed annuali, secondo quanto previsto attualmente dalla deliberazione n.137/02 e dal Codice di rete.

Allo stesso modo, la capacità esistente di tipo interrompibile viene definita e pubblicata annualmente ed è resa disponibile nei processi di conferimento annuali secondo quanto attualmente previsto dalla deliberazione n 137/02 e dal Codice di rete.

b) Per *capacità in corso di realizzazione* si intende la capacità di tipo continuo non ancora disponibile per il servizio di trasporto ma per la quale sono stati avviati progetti di realizzazione.

Il valore di tale capacità viene pubblicato dall'impresa di trasporto secondo le modalità previste per la capacità esistente di cui alla precedente lettera a); i valori pubblicati possono subire aggiornamenti nel corso di successive pubblicazioni solo nel caso di variazioni dello stato di avanzamento delle opere in corso di realizzazione.

La capacità in corso di realizzazione viene resa disponibile, congiuntamente alla capacità esistente, per i conferimenti pluriennali ed annuali secondo quanto previsto attualmente dalla deliberazione n.137/02 e dal Codice di rete.

c) Per *capacità di nuova realizzazione* si intende la capacità di tipo continuo la cui realizzazione viene attivata dal momento della sottoscrizione, in anticipo rispetto alla data di avvio delle opere, di un contratto di trasporto pluriennale.

La capacità di trasporto di nuova realizzazione è richiesta in corrispondenza di:

- un punto di entrata non esistente; oppure
- un punto di entrata esistente, per valori di capacità superiori a quella disponibile.

Una volta avviato il processo di realizzazione della nuova capacità con la sottoscrizione dei relativi contratti di trasporto, la capacità non conferita secondo il processo di seguito

descritto, si trasforma in *capacità in corso di realizzazione* e viene conferita secondo quanto previsto per tale tipologia di capacità, come descritto alla precedente lettera b).

I conferimenti di capacità di trasporto per tale tipo di capacità hanno la durata fino a 10 (dieci) anni; tale durata tiene conto degli impegni contrattuali richiesti da tali investimenti, che concorrono a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale necessari al Paese e a incentivare il processo di liberalizzazione in corso.

Punto di discussione n.2.: Ritenete congruo il periodo di 10 anni riconosciuto al soggetto che promuove le capacità di nuova realizzazione come durata del periodo di conferimento di capacità di trasporto sulla rete nazionale?

2.2 Il processo di conferimento della capacità di nuova realizzazione viene attivato da uno o più soggetti attraverso una richiesta di capacità presso un punto di entrata, esistente o da definire, interconnesso con metanodotti di importazione o con terminali di rigassificazione.

Si prevede altresì un deposito cauzionale, a favore dell'impresa di trasporto, a garanzia della richiesta.

Nel caso di un punto di entrata esistente, il valore di capacità dovrà essere superiore, per singola richiesta o complessivamente da più richieste, a quello pubblicato da Snam Rete Gas come capacità disponibile presso lo stesso punto di entrata.

Punto di discussione n.3.: Ritenete opportuno che il processo di conferimento di capacità di nuova realizzazione, come descritto nel presente documento, sia applicato, nel caso di punti di entrata esistenti, solo a incrementi di capacità che superino una determinata soglia? Se sì, quale soglia ritenete opportuna?

Punto di discussione n. 4.: Ritenete adeguato come garanzia della richiesta il deposito cauzionale e in quale entità ? Quali altri strumenti finanziari di garanzia ritenete utilizzabili in alternativa al deposito cauzionale ?

In presenza della richiesta da parte di un soggetto che ha promosso tale processo, Snam Rete Gas avvia il conferimento di capacità di nuova realizzazione, secondo il metodo della *open season*, consentendo a tutti coloro che sono interessati a nuova capacità di trasporto, in un qualunque punto di entrata sulla rete, di presentare, entro 30 (trenta) giorni, le relative richieste nel processo in corso, con analoghe modalità.

Entro 2 (due) mesi dal termine per la presentazione delle richieste o dal termine per l'approvazione dei nuovi punti di entrata, se presenti, Snam Rete Gas comunica a ciascuno dei richiedenti:

- a) l'intervallo di tempo entro il quale sarà in grado di rendere disponibile per il servizio di trasporto il valore di capacità massima richiesta presso il punto di entrata;
- b) il corrispondente valore di capacità che intende rendere disponibile complessivamente in corrispondenza dello stesso punto di entrata.

Punto di discussione n.5.: Ritenete congrui i tempi proposti per la procedura sopra descritta ?

La determinazione delle capacità complessivamente disponibili viene effettuata da Snam Rete Gas tenendo conto di tutte le richieste pervenute e di un eventuale incremento fino ad un valore massimo addizionale pari al 20 per cento delle richieste.

Nei 3 (tre) mesi successivi alla comunicazione di Snam Rete Gas, il richiedente è tenuto a presentare una richiesta impegnativa in relazione ai valori di capacità che intende sottoscrivere contrattualmente, qualora conferite dall'impresa di trasporto.

Tali valori non possono essere superiori a quelli riportati nella prima richiesta presentata all'avvio della procedura e dovranno prevedere quale data di avvio del servizio di trasporto, in relazione alla capacità massima richiesta, una data all'interno dell'intervallo comunicato da Snam Rete Gas.

La richiesta impegnativa deve essere inoltre accompagnata dalla dichiarazione di disponibilità di contratti di fornitura e trasporto a monte del punto di entrata per cui viene presentata la richiesta e da una garanzia finanziaria.

Punto di discussione n. 6.: Quale entità ritenete congrua per la garanzia finanziaria che accompagna la richiesta impegnativa?

Snam Rete Gas provvede a trattenere il deposito cauzionale nei casi in cui:

- a) non venga presentata la richiesta impegnativa,
- b) sia presentata una richiesta impegnativa per un valore di capacità massima inferiore al 70 per cento di quella indicata nella richiesta iniziale;
- c) sia presentata una richiesta impegnativa per una durata contrattuale inferiore a quella indicata nella richiesta iniziale.

Snam Rete Gas, entro 30 (trenta) giorni successivi al termine di presentazione delle richieste impegnative, procederà al conferimento della capacità di nuova realizzazione comunicando a ciascun richiedente:

- d) la data di disponibilità della capacità per il servizio di trasporto, nonché il dettaglio dei valori delle capacità nei vari periodi precedenti, nel caso di *build-up*;
- e) la capacità complessivamente realizzata presso il punto di entrata oggetto della richiesta.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di conferimento, il richiedente è tenuto a sottoscrivere un contratto di trasporto in relazione alle capacità conferite, nel rispetto delle condizioni previste dal Codice di rete in relazione ai contratti pluriennali. Alla stipula del contratto di trasporto, Snam Rete Gas provvederà alla restituzione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla richiesta impegnativa.

Una volta stipulati i contratti di trasporto, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito internet l'avviso di conclusione del processo di conferimento della capacità di nuova realizzazione e, contestualmente, i nuovi punti di entrata, le capacità conferite e disponibili in corso di realizzazione.

Punto di discussione n.7.: Ritenete opportune ulteriori garanzie nel contratto di trasporto di lungo termine?

3. RITARDI DA PARTE DI SNAM RETE GAS NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI TRASPORTO

E' necessario prevedere il caso in cui l'impresa di trasporto esegua con ritardo le opere di trasporto funzionali alla nuova capacità da realizzare, rispetto ai tempi previsti e comunicati di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 2.2.

In tal caso si ritiene opportuno che essa fornisca adeguate motivazioni del ritardo; tali motivazioni devono trovare riscontro oggettivo in cause indipendenti dalla volontà dell'impresa di trasporto. Ad ogni buon conto è necessario che Snam Rete Gas, nel caso in cui non riesca ad attivare la nuova capacità entro i tempi previsti al precedente paragrafo 2.2, lettera d), metta comunque a disposizione del soggetto richiedente la massima capacità disponibile al momento della stipula del contratto nel punto di entrata in questione attraverso la rete di gasdotti e le infrastrutture esistenti. Tale capacità deve essere dichiarata contestualmente all'atto della stipula del contratto dall'impresa di trasporto e deve costituire apposita clausola del contratto di trasporto stesso.